

ORDINANZA N. 163

Classificazione: A 02 - 20200000027

Arezzo, il 11/11/2020

OGGETTO: **Misure temporanee contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (Art. 50 del D.Lgs. 267/2000). Disposizioni di indirizzo per agevolare le “consegne a domicilio”.**

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020 n. 35;

Visto il Decreto-legge 07 ottobre 2020 , n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”.

Richiamate:

- l'Ordinanza Sindacale n.126 del 9 aprile 2020 recante «Misure temporanee contro la malattia infettiva COVID-19 (Art. 50 del D.Lgs. 267/2000). Disposizioni di indirizzo per agevolare le “consegne a domicilio”»;
- l'Ordinanza Sindacale n.129 del 14 aprile 2020 recante «Misure temporanee contro la malattia infettiva COVID-19 (Art. 50 del D.Lgs. 267/2000). Proroga delle disposizioni di indirizzo per agevolare le “consegne a domicilio”»;
- l'Ordinanza Sindacale n.136 del 7 maggio 2020 recante «Misure temporanee contro la malattia infettiva COVID-19 (Art. 50 del D.Lgs. 267/2000). Proroga delle disposizioni di indirizzo per agevolare le “consegne a domicilio”»;



Atteso che le consegne della merce a domicilio rappresentano un valido strumento per ridurre la circolazione delle persone e forniscono un servizio indispensabile per ovviare ai disagi relativi alle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Rilevato che tale attività è consentita nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, purché chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - eviti che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore ad un metro;

Preso atto che molte attività esercenti che non disponevano di un servizio di consegna a domicilio si sono attivate per lavorare con detta modalità;

Rilevato pertanto che, in considerazione del valore assunto per l'intera comunità dal servizio di consegna di prodotti a domicilio nell'attuale stato emergenziale, l'attività debba essere favorita e quindi consentita anche per i veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e ed M1;

Considerato che, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, risulta indispensabile prorogare le misure disposte con la succitata ordinanza finalizzata a ridurre le occasioni di spostamento delle persone, ancora troppo frequenti sul territorio;

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

Verificato che quanto disposto è coerente con quanto previsto dal D.L. 25 marzo 2020 n.19, ed in particolare, rispetto a quanto previsto all'art. 1 comma 2 lettera u) e v);

Richiamato l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;


ORDINA

che il servizio di consegna di prodotti a domicilio, nell'attuale stato emergenziale ed in ogni caso fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dello stesso D.L. n. 19/2020, sia consentito anche per i veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e ed M1 fermo restando il rispetto della normativa di settore per il confezionamento della merce, ed evitando che, al momento della consegna, ci siano contatti personali a distanza inferiore ad un metro;

che, nella citata attività di trasporto, sia posta la massima attenzione, sia a bordo dei veicoli che all'esterno degli stessi, al fine di evitare il determinarsi di contatti personali ad una distanza inferiore ad 1 metro e sia fatto uso di ogni altra precauzione idonea ad evitare il contagio, ivi compreso l'uso dei dispositivi di protezione individuale;

alla Polizia Municipale di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza;

DISPONE



- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale;
- la trasmissione della presente ordinanza a:
Prefettura di Arezzo;
Polizia Municipale di Arezzo;

AVVERTE CHE

- la presente ordinanza ha decorrenza immediata e validità fino all'11 dicembre; salvo ulteriori reiterazioni e comunque non oltre la vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dello stesso D.L. n. 19/2020;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 33/2020 e dall'articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020.

La presente ordinanza è conservata nella raccolta degli atti ufficiali del Comune, previa pubblicazione all'Albo Pretorio ed inviata a tutti gli uffici coinvolti, alle categorie economiche, ai sindacati interessati ed agli organi di stampa, al fine di darne la maggiore diffusione possibile ad uso degli utenti e degli operatori interessati.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Visto per la regolarità dell'atto
Il Segretario Generale
Dott. Franco Caridi

Il Sindaco
Ing. Alessandro Ghinelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.